



Repubblica Italiana

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XVI LEGISLATURA

ALLEGATO ALL'ORDINE DEL GIORNO

della seduta n. 48 del 12 giugno 2013

Servizio Lavori d'Aula

PUNTO II

DISCUSSIONE UNIFICATA MOZIONI NN. 98 e 107

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

N. 98 - Interventi urgenti per la corretta attuazione dell'articolo 37 dello Statuto speciale delle Regione siciliana.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che in data 17 febbraio 2009 la Camera dei deputati ha approvato la mozione n. 1-00061, presentata nel dicembre 2008, come modificata su richiesta del Governo, che ha impegnato il Governo stesso a procedere, in tempi brevi, alla definizione delle modalità applicative in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo n. 241 del 2005, che rappresenta il soddisfacimento di un diritto della Regione siciliana, che per troppo tempo è stato disatteso, in aderenza alla più recente giurisprudenza costituzionale e in coerenza con i principi del federalismo fiscale;

PREMESSO ancora che il 14 gennaio 2009 con la mozione di pari tenore, la numero 85, Attuazione dell'art. 37 dello statuto speciale della regione siciliana e simmetrico' trasferimento delle competenze in materia di riscossione dell'imposta ivi prevista' approvata dall'Aula e trasmessa al Governo il 21 gennaio 2009, l'Assemblea regionale siciliana impegnava il Governo della Regione ad intraprendere tutte le azioni possibili nei confronti del Governo nazionale ed in particolare del Ministero dell'economia affinché quest'ultimo procedesse, in tempi brevissimi, alla definizione delle modalità applicative in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo n. 241/2005;

CONSIDERATO che:

a distanza di tre anni dall'approvazione delle predette mozioni, non essendo ancora stato attuato il decreto legislativo n. 241 del 2005 e la sentenza della Corte costituzionale n. 145 del 2008, che ha specificato chiaramente che il 'criterio di simmetria' in caso di trasferimento dallo Stato alle regioni del gettito d'imposta è riferito solo alle competenze in ordine alla riscossione di tale imposta e non ad altre competenze, e ritenuto, questo ritardo, assolutamente ingiustificato in quanto le leggi dello Stato e le sentenze della Corte costituzionale devono essere applicate senza ritardo da parte delle amministrazioni pubbliche e non è accettabile il ricorso a quelli che sono palesemente cavilli burocratici assunti per evidenti pretesti, veniva presentata una interpellanza

.//..

urgente, la numero 2-01318 presentata da Enrico La Loggia più 112 altri deputati di tutti gli schieramenti politici alla Camera dei deputati, martedì 17 gennaio 2012, nella seduta n.571, con la quale si interpellava il Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, per avere notizie circa la applicazione del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, concernente: 'Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana e recante attuazione dell'articolo 37 dello Statuto e simmetrico trasferimento di competenze', emanato, viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dell'articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana, in attuazione all'articolo 37 dello Statuto speciale della Regione siciliana ed in particolare alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 145 del 2008, con cui si ribadisce il fondamentale concetto che, con riferimento al comma 661 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), con il 'criterio di simmetria', in caso di trasferimento dallo Stato alla regione del gettito di imposta sono trasferite 'simmetricamente' solo le competenze in ordine alla riscossione di tale imposta. Infatti, l'articolo 1 del decreto legislativo n. 241 del 2005, nel dare attuazione all'articolo 37 dello Statuto, si limita a disporre che, con riferimento all'imposta relativa alle quote del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti siti nel territorio della regione siciliana di imprese industriali e commerciali aventi la sede centrale fuori da tale territorio, 'sono trasferite alla Regione, simmetricamente' al trasferimento del gettito di tale imposta, anche le competenze' previste dallo Statuto sino ad ora esercitate dallo Stato», e, cioè' esclusivamente le competenze in ordine alla riscossione di tale imposta';

VERIFICATO che:

oggi, il Governo nazionale, in accordo con il Presidente della Regione, ha partorito una norma inserita nel decreto legge 8 aprile 2013, n.35, pubblicato in G.U. n 82 del 8 aprile 2013 'Misure in materia di pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione maturati al 31 dicembre 2012' all'articolo 11 'Misure per l'equilibrio finanziario della Regione Siciliana, della Regione Piemonte, nonche' per la programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione' il cui comma 1 così recita:

'In attuazione dello statuto della Regione Siciliana di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, e' attribuito alla Regione Siciliana il gettito delle imposte sui

.//..

redditi prodotti dalle imprese industriali e commerciali, aventi sede legale fuori dal territorio regionale, in misura corrispondente alla quota riferibile agli impianti e agli stabilimenti ubicati all'interno dello stesso. Per l'anno 2013, l'assegnazione viene effettuata per un importo di euro 49.000.000, mediante attribuzione diretta alla Regione da parte della Struttura di Gestione, individuata dal decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183';

ACCERTATO che:

anche per gli anni 2014 e 2015, come si evince dal comma 3 dello stesso articolo: '3. Agli oneri recati dalle disposizioni del presente articolo per le annualità 2013-2015, per euro 49.000.000 per l'anno 2013, euro 50.200.000 per l'anno 2014 ed euro 52.800.000 per l'anno 2015' si sono quantificate somme irrilevanti;

lo stesso comma 3 dell'articolo 11 in questione, nel comunicare la copertura finanziaria di queste esigue somme, specifica alle lettere a) b) c) e d) ed in particolare per le lettere a), c), d):

'a) per 3 milioni di euro per il 2013 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 114, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

c) per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 114, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

d) per 10 milioni di euro per il 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.';

ricorre a somme che già erano destinate alla Regione siciliana per il soddisfacimento del diritto costituzionale garantito dall'art. 38 dello Statuto siciliano, come si legge dalla norma richiamata: '114. In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il contributo di solidarietà nazionale per l'anno 2006 è corrisposto alla Regione siciliana nella misura di 94 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione per l'importo di 282 milioni di euro per l'anno 2006 del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per le stesse finalità è

./..

corrisposto alla Regione siciliana, per l'anno 2007, un contributo quindicennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dallo stesso anno 2007. L'erogazione dei predetti contributi è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti, che la Regione siciliana è tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale.';

e per la lettera b) utilizza somme anche queste già destinate alla Sicilia per investimenti per l'edilizia agevolata come si evince dalla norma stessa: 'b) per milioni di euro 46 per il 2013, 40,2 per il 2014 e 32,8 per il 2015, mediante le risorse statali spettanti alla Regione Siciliana relative alle annualità dell'edilizia agevolata di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come individuate nel Piano di rientro sul quale è stata sancita intesa nella seduta del 18 ottobre 2007 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che sono conseguentemente ridotte di pari importi';

VERIFICATO che da attenti studi di importanti economisti si legge che il gettito previsto dall'art. 37 dello Statuto è di gran lunga superiore e che conseguentemente la quantificazione operata dal Governo nazionale è a dir poco ridicola, gli stessi uffici del bilancio dell'Assessorato economia della Regione e lo stesso Ministero dell'economia qualche anno fa lo avevano quantificato in circa e 300.000.000 di euro per anno;

CONSIDERATO ancora che il comma 5 dello stesso articolo 11 dispone che 'a decorrere dall'anno 2016 si provvede alla ridefinizione dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione Siciliana ed al simmetrico trasferimento di funzioni ancora svolte dallo Stato nel territorio regionale, con le modalità previste dallo statuto speciale della Regione Siciliana approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 e dal decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241. E che a partire dal 1° gennaio 2016 l'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 4 del presente articolo e del decreto dirigenziale di cui al comma 2 è subordinata al completamento delle procedure di cui al periodo precedente';

RITENUTO che in base a questa normativa, verranno trasferite alla Regione anche nuove funzioni, la cui spesa dovremo, così, sostenere con risorse per investimenti (ex art. 38). In questo modo, i soldi destinati ad investimenti sono 'distratti' dal vincolo di destinazione ed immessi nel calderone del bilancio regionale, dove prepondera la spesa

. / ..

corrente, per essere, tra tre anni, utilizzati per le funzioni oggi svolte in Sicilia dallo Stato (sanità carceraria, pensioni civili e di invalidità, etc.);

RITENUTO ancora che sotto questo profilo, oltre che 'non conveniente' per la Sicilia, la norma è incostituzionale poiché in contrasto con lo Statuto (finanzia l'art.37 con le risorse dell'art.38), Statuto che ha voluto chiaramente distinguere il finanziamento delle funzioni trasferite dallo Stato da quelle per la perequazione infrastrutturale ed il superamento del divario economico, sempre più grave, tra nord e sud e con lo stesso art.119 Cost;

CONSIDERATO che il depauperamento delle risorse ex art. 38 dello Statuto siciliano, utilizzabili per investimenti in conto capitale, riciclate a copertura delle risorse vantate dalla Regione a norma dell'art. 37 dello Statuto e quindi utilizzabili per spese correnti, è di fatto uno stravolgimento ed un impoverimento della Regione;

VERIFICATO che l'accordo dichiarato ed inserito nel decreto legge all'articolo 11 è solo una mera finzione di elargizione fondi visto che nessun centesimo di euro viene in più alla Sicilia da questa operazione mediatica;

CONSIDERATO ancora che con questa nuova procedura si accetta una vera e propria svalutazione dell'autonomia, che colloca le relazioni finanziarie tra Stato e Regioni al di fuori delle procedure negoziali previste dallo Statuto (Commissione paritetica) e dalla normativa (l. 42/2009), lasciandole così alla discrezionale ed unilaterale assegnazione dello Stato, e per di più con decreto-legge;

RITENUTO infine che mentre le altre regioni speciali hanno definito l'attuazione della loro autonomia finanziaria (le tre del nord già compiutamente, mentre la Sardegna è ormai prossima alla conclusione), la Sicilia rompe, così, quell'unitarietà di relazione finanziaria delineata dallo Statuto e confermata dalle regole sul federalismo fiscale ed in ultimo, ma non meno importante, deve evidenziarsi la totale emarginazione dell'Ars da un dibattito così rilevante come quello sull'attuazione dello Statuto. Il precedente Governo (ex art. 27 legge 42 del 2009) aveva avviato il negoziato con lo Stato sulla base di un ordine del giorno approvato all'unanimità dal Parlamento insediando il 24 giugno del 2012 il relativo 'tavolo', che attende di essere completato. Adesso l'attuazione del federalismo sembra ridotta ad una qualsiasi questione amministrativa da

. / ..

risolvere con qualche 'postulazione' Romana,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

a compiere tutti i passi di propria competenza, anche in sede di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, pubblicato in G.U. n 82 del 8 aprile 2013 rubricato 'Misure in materia di pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione maturati al 31 dicembre 2012' ed in particolare del suo articolo 11 'Misure per l'equilibrio finanziario della Regione Siciliana, della Regione Piemonte, nonche', per la programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione', finalizzati in particolare:

ad impugnare innanzi alla Corte costituzionale il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, pubblicato in G.U. n 82 del 8 aprile 2013 'Misure in materia di pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione maturati al 31 dicembre 2012', ed in particolare l'articolo 11 'Misure per l'equilibrio finanziario della Regione Siciliana, della Regione Piemonte, nonche' per la programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione' per la parte riguardante la Sicilia;

a ripristinare i fondi tolti dalle norme applicative dell'articolo 38 dello Statuto siciliano eliminando quella che è a tutti gli effetti appare una operazione incostituzionale;

ad attivare una negoziazione nella sede propria e cioè nella Commissione paritetica Stato-Sicilia che dall'insediamento di codesto Governo regionale non è stata attivata per la mancata nomina da parte del governo regionale dei nuovi componenti;

ad inserire nel futuro accordo il rispetto della sentenza della Corte costituzionale n. 245 del 2008, che ha specificato chiaramente che il 'criterio di simmetria' in caso di trasferimento dallo Stato alle regioni del gettito d'imposta e' riferito solo alle competenze in ordine alla riscossione di tale imposta e non ad altre competenze.

(17 aprile 2013)

D'ASERO - CORDARO - FORMICA - DI MAURO - GRASSO - FAZIO - GIANNI

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

N. 107 - Piena attuazione dell'art. 37 dello Statuto Siciliano.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

CONSIDERATO che:

la notizia appresa dai media sulle modalità di attuazione dell'art. 37 dello Statuto siciliano riporta di un accordo tra il Ministero dell'economia e l'Assessorato regionale dell'economia, che dovrebbe determinare le modalità di attribuzione, a regime a partire dall'esercizio 2014, del gettito tributario maturato sul reddito di imprese che hanno la propria sede legale fuori dal territorio della Regione;

l'attuazione dello Statuto in materia finanziaria non è soltanto un fatto di civiltà giuridica, in quanto nient'altro che l'applicazione della Costituzione della Repubblica italiana, di cui lo Statuto medesimo è parte integrante e speciale, né soltanto un fatto di opportunità economica, in quanto strumento essenziale di sviluppo per la Regione, di perequazione economica e di coesione sociale nei confronti della restante parte del territorio della Repubblica;

detta attuazione è semplicemente vitale per assicurare alla Regione ed ai suoi enti locali le risorse strettamente necessarie al loro funzionamento, oggi compromesse da un'applicazione distorta e squilibrata dello Statuto, nonché da atti del Governo centrale manifestamente non improntati al principio della leale collaborazione, come la disposizione di accantonamenti sulle uniche entrate certe della Regione, ex art. 36, in violazione tanto dello stesso, quanto del decreto attuativo del 1965 (DPR 26 luglio 1965, n. 1074), già esso regolante in modo imperfetto, analogico e sfavorevole per la Sicilia la suddetta materia finanziaria. La Regione e gli enti locali su cui questa esercita la propria vigilanza, ma anche la propria tutela, ma più in genere la Sicilia tutta, non può subire ulteriori drammatici tagli o sottrazioni indebite di gettito tributario proprio nel momento di maggior crisi sistemica, senza incorrere in una devastazione sociale ed economica dagli esiti imprevedibili,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

a proporre - onde dare seguito alla piena attuazione delle disposizioni finanziarie previste

. / ..

dallo Statuto della Regione siciliana - norme di attuazione da approvare in sede di Giunta regionale di Governo, ed a trasmettere alla Commissione paritetica Stato-Regione per gli adempimenti conseguenti, come di seguito specificato:

1) la determinazione del gettito attribuibile alla Regione, ai sensi dell'art. 37 Statuto Siciliano, a partire dall'esercizio finanziario 2014 non sarà affidata a stime forfettarie provenienti dall'amministrazione centrale, bensì ad automatismi che garantiscono che alla Sicilia affluisca il gettito delle relative imposte realmente maturate in Sicilia. L'art. 37, pertanto, si applicherà a tutti le imposte gravanti sui redditi derivanti dall'esercizio di impresa o di arti e professione, comunque denominati e qualunque sia la forma giuridica sotto la quale l'impresa o lo studio professionale o artistico venga esercitato. Presupposto soggettivo sarà quello di aver maturato un reddito da impresa o da arte e professione mentre quello oggettivo sarà di averlo maturato all'interno del territorio della Regione siciliana. Per i redditi delle imprese aventi sede in Sicilia e maturate altrove si adotteranno criteri di piena simmetria rispetto a quanto disposto per le imprese non aventi sede in Sicilia e maturate nel territorio della Regione;

2) le imprese o gli esercenti arte o professione, d'ora in poi, per brevità 'imprese', che realizzeranno redditi in Sicilia o che in Sicilia avranno un ramo aziendale (impianti, stabilimenti, uffici o altro), e che non avranno la loro sede legale in Sicilia, potranno scegliere se adottare un metodo analitico o sintetico per la determinazione di tale quota di reddito attribuibile al territorio della Regione:

a) il metodo analitico consisterà nell'individuazione di un patrimonio destinato a specifico affare, nel ramo d'azienda operante nell'Isola, dotato di contabilità separata rispetto all'impresa stessa. Questo patrimonio avrà un responsabile con procura institoria, sarà separatamente individuato dal fisco e soggetto a tutti i controlli da parte dell'Agenzia delle entrate siciliana. Ad esso faranno capo tutti i lavoratori dipendenti operanti in Sicilia e tutti i contratti stipulati nell'Isola. Tale patrimonio sarà dunque in tutto, fuorché nell'autonoma personalità giuridica, equiparabile ad una società controllata dell'impresa non residente nell'Isola;

b) il metodo sintetico, da applicare in tutti i casi in cui il contribuente non abbia esplicitamente optato per il precedenti, consisterà

. / ..

nell'attribuzione, per competenza territoriale, all'Isola di un reddito che per il 50 per cento sarà determinato in proporzione ai ricavi conseguiti in Sicilia rispetto al totale dei ricavi, e per il restante 50 per cento sarà determinato in proporzione a ben precise voci dei costi della produzione (acquisti e variazioni di materie prime, di consumo, sussidiarie e merci, acquisti di servizi, costi del personale, ammortamenti specifici) rispetto al totale delle omonime voci;

3) come sopra detto, il presente metodo sarà applicato non solo all'IRES sulle società di capitali, ma ad ogni imposizione sui redditi: IRPEF su imprese individuali, arti e professioni, società di persone ed IRE/IRES su enti ed associazioni non imprenditoriali, imposte sostitutive, e qualunque altra forma di imposta diretta sui redditi. L'IRAP sarà dunque territorializzata secondo i criteri di cui ai punti immediatamente precedenti;

4) gli uffici finanziari dello Stato passano contestualmente, con i loro dipendenti, patrimonio, arredi, attrezzature, sotto il controllo diretto della Regione, che ne assume il pieno carico finanziario. Fra questi vi sarà anche la polizia tributaria, con scorporazione di un Corpo regionale dal Corpo statale della Guardia di finanza. Sarà compito della Regione, quindi, come asserito nel secondo comma dell'art. 37 dello Statuto, dare piena attuazione all'articolo per mezzo dell'attività dei propri uffici finanziari;

5) il rendiconto generale della Regione relativo al primo anno di esercizio del nuovo istituto (il 2014) dovrà indicare con chiarezza a quanto ammonta il maggior gettito derivante da tale applicazione, e quindi le corrispondenti minori entrate per l'erario. In questo computo si terrà conto anche delle minori entrate per la Regione derivanti dall'attribuzione allo Stato del reddito delle imprese residenti in Sicilia per la quota maturata nel restante territorio della Repubblica. Lo Stato, sulla base di questi dati, determinerà il passaggio simmetrico di spese alla Regione, sia in termini di trasferimento di funzioni, sia in termini di minori trasferimenti statali, con esclusione dei trasferimenti in conto capitale. Esso avverrà secondo il seguente ordine:

- a) amministrazione finanziaria, per la parte già non attualmente a carico della Regione;
- b) fondo sanitario nazionale ed altre spese correnti in materia di tutela della salute;
- c) trasferimenti correnti ad enti locali;
- d) altri trasferimenti correnti alla Regione;
- e) scuola;

. / ..

f) Università;
g) ricerca scientifica e tecnologica;
h) tutte le altre materie sulle quali la Regione vanti competenza legislativa, almeno concorrente, ai sensi dello Statuto o della Costituzione;

6) qualora il gettito coprisse tutte le voci di cui al punto precedente, e quindi il carico della Regione comprendesse tutto quanto previsto dallo Statuto, non ci sarà alcuna altra compensazione simmetrica e il maggior gettito per la Sicilia, sarà interamente a carico dello Stato. In ogni caso da questo passaggio di funzioni sarà esclusa ogni forma di prestazione previdenziale e/o assistenziale a carico dei competenti istituti statali. Le variazioni di gettito a partire dal primo esercizio successivo al primo, e quindi a partire dal 2015, saranno tutte a beneficio o carico della Regione, senza alcun tipo di compensazione con le finanze statali;

7) nel territorio della Regione siciliana saranno incluse, ai fini dell'attuazione del presente articolo, le acque territoriali prospicienti la Sicilia, con attribuzione di quelle sullo Stretto di Messina sulla base della minore distanza relativa;

8) le norme di attuazione dovranno disporre un gettito compensativo a favore della Regione non inferiore a 5 miliardi di euro, come compenso della mancata attuazione dell'art. 37 dal 1947 al 2012, e per la sua applicazione puramente simbolica relativa al 2013.

(2 maggio 2013)

ZITO - CANCELLERI - CAPPELLO - CIACCIO - CIANCIO
- FERRERI - FOTI - LA ROCCA - MANGIACAVALLO -
PALMERI - SIRAGUSA - TRIZZINO - TANCREDI - VENTURINO
- ZAFARANA - GIANNI

PUNTO III
DISCUSSIONE MOZIONE N. 3

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

N. 3 - Applicazione dell'articolo 6, comma 1, lettera 'h', della legge regionale n. 5 del 2009, relativo al potenziamento e al distacco del P.O. di Augusta da quello di Lentini (SR).

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

RILEVATO che in relazione al piano sanitario 1377 del 2010, che prevede una nuova rimodulazione e riassetto del piano sanitario dei presidi ospedalieri delle varie provincie siciliane, l'ospedale di Augusta (SR) è stato incorporato al presidio ospedaliero di Lentini;

CONSIDERATO che all'interno del territorio di Augusta vi è: la presenza dell'arsenale militare in fase di ampliamento e conseguente transito di navi; la casa circondariale di Brucoli e del terzo porto commerciale europeo, con annesso traffico permanente di operatori marittimi delle navi in sosta, compresa la nuova tratta Augusta-Salerno della Tirrenia; la presenza di un deposito costiero di carburanti ubicato all'interno del centro abitato;

VISTO che:

all'interno del territorio ove è ubicato il P.O. di Augusta, sono presenti 17 impianti a rischio incidente rilevante ed uno in costruzione, creando così il più grande agglomerato di aziende petrolchimiche d'Europa;

il bacino d'utenza che comprende la popolazione dei comuni di Augusta, Melilli, Villasmundo, Priolo Gargallo, Sortino, oltreché i dipendenti difesa e portuali;

vi sarebbe un aumento considerevole di sterilità maschile e femminile oltre ad una mortalità derivata da tumore superiore del 10% alla media del territorio siciliano, con picchi di oltre il 20% riferito al solo tumore ai polmoni,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE
e per esso
L'ASSESSORE PER LA SALUTE

ad attivarsi per:

scorporare immediatamente il presidio ospedaliero di Augusta da quello di Lentini;

. / ..

ripristinare il numero dei posti letto spettanti per acuti (almeno 120 posti letto);

ripristinare immediatamente il punto nascita e l'unità operativa complessa di pediatria;

la creazione di un punto di eccellenza oncologico da allocare nel padiglione antisismico (padiglione ancora in fase di completamento), così come previsto e attuato nei presidio ospedaliero di Gela e Milazzo.

(27 dicembre 2012)

ZITO-CANCELLERI-CAPPELLO-CIACCIO
CIANCIO-FERRERI-FOTI-LA ROCCA-
MANGIACAVALLO-PALMERI-SIRAGUSA-
TRIZZINO-VENTURINO-ZAFARANA

PUNTO IV
DISCUSSIONE MOZIONE N. 54

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

N. 54 - Interventi per ottenere il riconoscimento per la Sicilia dello status di zona franca.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO CHE:

la Sicilia sconta, per effetto della propria posizione periferica e per effetto di una serie di scelte politiche penalizzanti assunte nel tempo dai Governi nazionali, una condizione di profonda debolezza del tessuto economico che strida in maniera evidente con le enormi potenzialità di sviluppo offerte dalle peculiarità geografiche ed ambientali, dal patrimonio culturale e dalla posizione strategica dell'isola all'interno del bacino del Mediterraneo;

il quadro sopra delineato è ulteriormente aggravato dalla pesante crisi che investe tutti i settori dell'economia della regione, con le devastanti conseguenze sull'occupazione che ormai minacciano la tenuta stessa del tessuto sociale;

CONSIDERATO CHE:

l'Unione europea, nei suoi documenti fondamentali ed in particolare all'articolo 174 del Trattato di Lisbona, ha assunto il solenne impegno prioritario alla riduzione del divario fra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo di sviluppo delle aree meno favorite con attenzione particolare alle regioni insulari e frontaliere;

fra gli strumenti previsti in sede comunitaria per realizzare l'effettiva perequazione delle opportunità di sviluppo fra le regioni, un ruolo importante ha il riconoscimento ai territori svantaggiati di status speciali sul piano fiscale e doganale, condizione già peraltro accordata e riconosciuta a talune parti del territorio comunitario;

in tal senso, da tempo, la Regione Sardegna ha avviato una serie di iniziative, a partire dalle deliberazioni di decine e decine di consigli comunali fino all'adozione di apposite deliberazioni della Giunta regionale, volte al riconoscimento di un regime fiscale e doganale di vantaggio, per addivenire alla concessione all'intero territorio regionale dello status di zona franca;

. / ..

la Sicilia presenta sostanzialmente le medesime condizioni di svantaggio rispetto alla Sardegna ed anzi, se possibile, presenta una situazione economico-sociale ancora più penalizzante tanto in termini di minore PIL pro capite quanto perché sconta direttamente solo gli effetti negativi del costituire l'estrema frontiera d'Europa (problematiche connesse ai flussi migratori, elevata incidenza del dumping di mercato rispetto alle produzioni agricole e manifatturiere provenienti dal Nord Africa);

RITENUTO CHE:

per le motivazioni sopra citate ed anche in considerazione della rapida evoluzione del contesto normativo comunitario (a giugno entrerà definitivamente in vigore il nuovo codice doganale previsto dal regolamento CE 450/2008) appare quanto mai opportuno ed urgente attivare ogni iniziativa concreta per assicurare alla Sicilia il riconoscimento dello status di zona franca;

la concreta attivazione, con atti reali e vincolanti, di un regime doganale speciale per la Sicilia determinerebbe certamente una radicale inversione in positivo dei trend economici, attraendo investimenti consistenti con enormi ricadute sull'occupazione;

l'attivazione di uno strumento quale quello sopra delineato permetterebbe la piena valorizzazione della posizione strategica della Sicilia che diventerebbe 'hub' di riferimento per le attività commerciali, finanziarie e di servizio per l'intera area euro-mediterranea,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

ad assumere con urgenza ogni utile iniziativa nei confronti delle competenti istituzioni statali e comunitarie affinché si addivenga al riconoscimento per l'intero territorio regionale dello status di zona franca, assicurando così uno sviluppo stabile e solido all'economia e positive ricadute sull'occupazione.

(6 marzo 2013)

SAMMARTINO - LEANZA - SUDANO - LENTINI

PUNTO V

DISCUSSIONE MOZIONE N. 71

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

N. 71 - Iniziative finalizzate alla modifica della convenzione stipulata dalla Regione Siciliana con Siciliacque S.p.A. al fine di ridurre la tariffa del servizio idrico integrato ai cittadini degli ambiti territoriali ottimali (ATO).

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

RICHIAMATA la legge regionale n. 10 del 27/04/1999, art. 69, di recepimento della L. 36/1994 (legge Galli) nell'ordinamento della Regione Siciliana, la legge regionale n.9 del 31/05/2004 con la quale è stato messo in liquidazione l'Ente Acquedotti Siciliani (EAS), la legge n. 152 del 2006 ed infine la legge n. 214 del 2011 che ha disposto il trasferimento all'Autorità per l'Energia e per i Gas (AEEG) delle funzioni precedentemente intestate all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia d'acqua;

PREMESSO CHE:

il giorno 20 aprile 2004 è stata stipulata tra la Regione siciliana Assessorato Regionale Lavori Pubblici, l'EAS (Ente Acquedotti Siciliani) e la società affidataria Siciliacque, partecipata dalla Regione Siciliana, la convenzione per l'affidamento in gestione per anni 40 degli schemi acquedottistici della Sicilia e del relativo servizio di erogazione di acqua per uso idropotabile;

ai sensi dell'art. 13, comma 3°, è stato attribuito il diritto di fatturare ed incassare, oltre IVA, un prezzo di cessione dell'acqua pari a 0,5681 /mc. rivalutato secondo i criteri previsti nel piano allegato (Indice Istat consumo per le famiglie di operai ed impiegati);

il prezzo di vendita ai gestori, pubblici o privati, oggi applicato per effetto della rivalutazione Istat è pari ad 0,682934 /mc. che risulta corrispondente a circa 50% della tariffa media applicata dai gestori pubblici o privati per effettuare tutto il servizio idrico integrato (distribuzione dell'acqua, servizio fognatura e depurazione);

l'art.14 prevede la corresponsione annuale di un canone, rivalutabile in base all'indice Istat prima indicato, per l'utilizzo delle opere e dei beni affidati in gestione;

tale canone, come rilevabile dal bilancio di

.//..

Siciliacque, ammonta, per l'anno 2011, ad .
6.074.298,00;

CONSIDERATO CHE:

il canone di cui all'art. 14 della convenzione e la tariffa praticata da Siciliacque non trovano giustificazioni nella normativa vigente che prevede, stante la peculiarità del servizio (monopolio) che la tariffa di ogni segmento del servizio idrico integrato debba essere regolata secondo i metodi previsti dalla legge;

sia il sistema di regolazione vigente fino al 2011, cosiddetto metodo tariffario normalizzato MTN, sia il vigente sistema di tariffazione metodo tariffario transitorio (MTT), prevedono la sola integrale copertura dei costi di esercizio e d'investimento, con esclusione di canoni impropri come il canone pagato da Siciliacque alla Regione siciliana;

occorre riportare i contenuti della convenzione già citata al rispetto delle norme vigenti escludendo il pagamento del canone che per l'anno 2011 è stato quantificato in 6.074.298,00 riducendo conseguentemente la tariffa applicata dal grossista Siciliacque ai gestori, pubblici o privati, del Servizio idrico integrato. Tale esclusione comporterà l'applicazione ai cittadini, da parte dei gestori del S.I.I , di una tariffa media ridotta del 15% circa,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

ad attivarsi per la modica immediata della convenzione stipulata dalla Regione Siciliana con la società, partecipata dalla Regione, Siciliacque annullando il disposto dell'art.14, nella parte che disciplina il canone, e, conseguentemente ridurre di pari importo le tariffe praticate dal grossista Siciliacque.

(20 marzo 2013)

FIRETTO - GRASSO - LEANZA - LA ROCCA RUVOLO -
LENTINI - SAMMARTINO